

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ARCAINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	38		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	38		
Sull'ordine dei lavori:			
SULLO	38		
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	38		
PIERACCINI	38, 39		
PRESIDENTE	38		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza. (160)	39	Proposta e disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	39, 40, 41, 42, 44	PIERACCINI: Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno (109);	
SULLO, <i>Relatore</i>	39, 41, 42, 43, 44	Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno. (213)	45
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	39	PRESIDENTE	45, 46, 47
41, 42, 43		BIASUTTI, <i>Relatore</i>	45, 47
PIERACCINI	39, 41, 44	PIERACCINI	45, 47
CAVALLARI VINCENZO	39, 40	MALAGODI	46, 47
DI STEFANO GENOVA	39, 43	RAFFAELLI	46
BELOTTI	42	SELVAGGI	46
MANNIRONI	43	SULLO	46, 47
ANGIOY	43	CAVALLARI VINCENZO	46
		ANGIOY	47
		ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	47
Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. (179)	44	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	44	PRESIDENTE	48
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	44		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	44		

La seduta comincia alle 9.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Castelli Avolio, Presidente della nostra commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Gitti sostituisce, nella seduta odierna, l'onorevole Sabatini.

Sull'ordine dei lavori.

SULLO. Prima che abbia inizio la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, desidererei sapere quando saranno discusse le proposte di legge inerenti alla concessione dei diritti casuali.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'argomento dei diritti casuali è oggetto di esame da parte del Governo, il quale ha in animo di esaminare non solo l'argomento dei diritti casuali, ma anche quello dell'anticipo già corrisposto sulla tredicesima mensilità. Come la Commissione può agevolmente constatare, vi è un nesso che ormai appare indissolubile tra questa concessione, l'anticipo dato sulla tredicesima mensilità che assunse, per il voto dell'una e dell'altra Camera e per dichiarazione del Governo, l'aspetto di un vero e proprio miglioramento economico, e la questione della revisione del trattamento economico, revisione la quale potrebbe mirare ad un diverso e sostanziale riassetto degli stipendi. Vi sono alcune date che è opportuno ricordare: 31 ottobre, scadenza della proroga dei diritti casuali; 15 dicembre, pagamento della tredicesima mensilità, date che costituiscono dei limiti oltre i quali non si può andare senza prendere una decisione.

Per discutere della questione più urgente, quella dei diritti casuali, è noto che sono state presentate varie proposte di legge tendenti a prorogare l'efficacia della legge 14 febbraio 1953 n. 49 relativa ai diritti dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze, del tesoro e della Corte dei Conti. Tali proposte costituirebbero nel loro insieme, ancora una volta, uno di quei provvedimenti che hanno protratto la soluzione del problema senza risolverlo. Non che ora io possa dichiarare che il Governo è in condizione di risolverlo subito, cioè prima della scadenza del 31 ottobre, ma occorre tuttavia seguire un piano di sistemazione generale, seguire tappe che mirino

armonicamente e costruttivamente ad una soluzione generale del problema.

Ecco perché il provvedimento relativo alla sorte dei diritti casuali costituisce oggetto di studio, in questi giorni, da parte del Governo. Ritengo che il problema verrà discusso anche in relazione a quello della tredicesima mensilità, per esaminare l'uno configurandolo in ordine a ciò che possano essere il suo destino, la sua vita e la sua finalità, e mettendo l'altro in rapporto con le assicurazioni date dal Governo.

Sicché, io vorrei pregare la Commissione, prima di fissare la data per la discussione della questione dei diritti casuali, di attendere ancora qualche giorno. Ad ogni modo, noi la discuteremo prima del 31 ottobre, perché è intendimento anche del Governo di sistemare la questione medesima entro la data suddetta. Sarà poi il Parlamento a stabilire se i due problemi debbano essere risolti separatamente, oppure abbinati.

SULLO. Insisto sulla necessità di far presto, perché vi sono delle date che non possono essere superate. La Camera, indipendentemente da quel che si voglia fare in merito all'abbinamento della discussione, ha il dovere, rispetto alla pubblica amministrazione ed ai cittadini, di legiferare correttamente in modo che la legge sui diritti casuali possa essere pubblicata fra il 31 ottobre e il 1° novembre. Il Governo ha avuto il tempo di studiare tale problema, ed ha ancora alcuni giorni per definirlo; credo che possa essere sufficiente, da parte del Presidente della Commissione, l'assicurazione che nella prossima seduta, venerdì o mercoledì della prossima settimana, il problema verrà affrontato e risolto. Questa richiesta è mossa dal fatto che non si deve contribuire ad aumentare il disagio della pubblica amministrazione.

PIERACCINI. Insisto anch'io perché almeno le proposte di legge sui diritti casuali siano discusse al più presto, e comunque non più tardi del 31 corrente. Vorrei che si potessero discutere venerdì 23 ottobre.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli Avolio, attualmente in congedo, mi ha pregato di assicurare la Commissione che avrebbe posto i provvedimenti relativi ai diritti casuali all'ordine del giorno della prossima seduta. Non ha voluto indicare la data della seduta, perché la possibilità di indire tale seduta è collegata all'ordine dei lavori parlamentari. Tuttavia, l'assicurazione data sarà senz'altro mantenuta.

SULLO. Sta bene.

PIERACCINI. Prendo atto, e mi rimetto alla Presidenza della Commissione per quel che concerne la fissazione della data di discussione degli accennati provvedimenti.

Discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza. (160).

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.

Il relatore, onorevole Sullo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Vi è un punto da chiarire in via preliminare. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Zotta, vorrebbe abbinare il provvedimento in esame con l'altro riguardante la concessione della 13^a mensilità ai pensionati statali, come è avvenuto nella seduta del 31 marzo 1953 della precedente legislatura nella quale vennero discussi e approvati gli analoghi disegni di legge numeri 3283 e 3284.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha accennato il relatore onorevole Sullo, vorrei pregare l'onorevole Presidente e la Commissione di abbinare questo disegno di legge con l'altro, presentato ieri alla Camera, sulla concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico dello Stato (disegno di legge n. 283). Penso che, per l'armonia della discussione, possa utilemente essere esaminato prima quello relativo agli statali, perché da quando esiste il rapporto di pubblico impiego, qualunque atteggiamento assunto in questa materia prende sempre l'ispirazione dal rapporto stipulato fra lo Stato ed i suoi dipendenti. Mi sembrerebbe quindi opportuno che, come si è fatto costantemente per il passato, questo istituto venga disciplinato prima per quanto attiene al rapporto giuridico esistente fra lo Stato ed i suoi dipendenti e poi per quelli similari. Ripeto che si tratta di una ragione di armonia e che non vi è alcun motivo sostanziale che possa suggerire la priorità dell'una o dell'altra disciplina.

C'è, d'altra parte, un punto basilare nella nostra legislazione che mi sembra non debba essere trascurato. La nostra legislazione fissa questo principio: il trattamento economico riservato ai dipendenti degli enti locali non potrà mai essere superiore a quella previsto dallo Stato per i suoi dipendenti. Io mi domando se sia opportuno discutere ora sul trat-

tamento economico fatto ai dipendenti degli enti locali, quando ancora si ignora quale trattamento si farà ai dipendenti statali.

La mia richiesta porta solo ad uno spostamento di una settimana per l'esame dei disegni di legge di cui trattasi. Nella prossima seduta, dopo la discussione del problema dei diritti casuali, che ha la precedenza assoluta, si potrà passare alla discussione anche di questi due provvedimenti che, per la prassi seguita e per quanto ho prima esposto, debbono essere abbinati.

PIERACCINI. Comprenderei la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato se in seno alla Commissione esistesse un dissenso di fondo, per cui il provvedimento potrebbe portare variazioni a quanto il Governo ha già deciso in armonia col problema degli statali: evidentemente, il Governo ha già stabilito il rapporto che corre tra l'uno e l'altro disegno di legge. Poiché il dissidio non c'è, io credo che, rapidissimamente, la Commissione possa approvare il presente disegno di legge ministeriale, anche in considerazione del fatto che vi sono dei termini che è necessario rispettare.

CAVALLARI VINCENZO. Mi associo a quel che ha detto l'onorevole Pieraccini. Noi siamo disposti ad approvare il provvedimento ministeriale e pertanto chiediamo che si inizi la discussione del disegno di legge posto all'ordine del giorno.

DI STEFANO GENOVA. Mi associo alla proposta degli onorevoli Pieraccini e Cavallari; tanto più che si tratta di due provvedimenti diversi.

SULLO, *Relatore*. Mi associo alla proposta dei precedenti oratori, tanto più che i colleghi sembra abbiano desiderio di discutere subito il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato possa essere facilmente superata. La Commissione prende atto di quanto egli ha dichiarato ma ritiene che, allo stato, non vi sia alcuna difficoltà ad esaminare il presente disegno di legge. Prego, pertanto l'onorevole Sullo di svolgere la sua relazione su questo provvedimento.

SULLO, *Relatore*. Come ho precedentemente detto, il disegno di legge in discussione fu approvato dalla nostra Commissione, in sede legislativa, nella seduta del 31 marzo 1953, poco prima cioè che cessasse la precedente legislatura. Tale disegno di legge, e precisamente il n. 3284, fu trasmesso al Senato, ma questo, per il suo anticipato scioglimento, non ebbe il tempo di approvarlo. Ora, il Governo

non ha riportato, nel nuovo disegno di legge, il vecchio testo; vi ha, anzi, apportato diverse variazioni, alcune delle quali ritengo possano essere accettate, altre invece mi lasciano piuttosto perplesso e preferirei che si tornasse al testo precedentemente approvato dalla Commissione finanze e tesoro.

Il provvedimento in esame si propone di concedere ai pensionati degli Istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, a partire dal 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza, con esclusione soltanto della indennità di capopane.

Quale è il piano finanziario di questo disegno di legge? Alla maggiore erogazione a vantaggio dei pensionati corrisponde un maggior contributo a carico dei dipendenti degli Enti locali e degli iscritti agli Enti degli istituti di previdenza del Ministero predetto; e pertanto l'onere ricade parzialmente sugli enti e parzialmente sugli interessati.

La situazione attuale è questa. Oggi i contributi sono calcolati in base al seguente criterio: gli iscritti pagano il 6 per cento della retribuzione pensionabile (cioè, esclusa la quota complementare di carovita) aumentata del 20 per cento, vale a dire il 6 per cento calcolato sul 120 per cento dello stipendio pensionabile. Attraverso questo provvedimento, la quota viene aumentata, perchè, invece di calcolarla sul 120 per cento, si calcola sul 130 per cento. In sostanza, il contributo, che è del 7,20 per cento sullo stipendio, passa al 7,80 per cento. Gli Enti locali, a loro volta, pagano oggi il 19 per cento calcolato sul 120 per cento, essi passerebbero dal 22,80 per cento al 24,70 per cento.

Le modifiche apportate al vecchio testo sono le seguenti:

All'articolo 1, l'inserimento della locuzione « a partire dall'anno 1953 », in considerazione della eventualità che il provvedimento potesse essere approvato con un certo ritardo.

All'articolo 3 vi è la soppressione dell'accenno alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, in quanto le norme relative sono state assorbite da un altro provvedimento anch'esso già approvato nella passata legislatura, ma non ancora ripresentato al Parlamento. Comunque, rimane inteso che anche i sanitari acquistano il diritto alla tredicesima mensilità.

Sull'articolo 4 ho qualche perplessità, ma su esso parlerò in sede di discussione degli articoli.

Le altre disposizioni sono pressoché identiche al vecchio testo, salvo la soppressione dell'articolo 9, riguardante l'estensione della tredicesima mensilità ai ricevitori postali in quiescenza i quali, per effetto di un emendamento che venne allora discusso e approvato, ebbero la possibilità di ottenere la tredicesima mensilità. È evidente che, data la particolare materia da trattare, occorrerebbe fare un disegno di legge a parte; però se vogliamo tale disposizione è necessario cambiare il titolo del provvedimento, anche perchè il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto sapere che soltanto difficoltà di ordine procedurale e non sostanziale hanno impedito allo stesso Ministero di fare inserire la norma in questo disegno di legge.

Per mio conto, mi dichiaro favorevole a tale modifica sia per i sanitari che per i posteografici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Premetto che io ed i colleghi del mio settore politico voteremo a favore di questo disegno di legge, in quanto ci rendiamo interpreti del desiderio degli interessati di avere al più presto concessa la tredicesima mensilità. Tuttavia riteniamo opportuno far presente alla Commissione che, in occasione della discussione alla Camera della mozione Di Vittorio sulla tredicesima mensilità ai pensionati civili e militari dello Stato e ai pensionati degli Istituti di previdenza, dipendenti dal Ministero del tesoro, avvenuta nelle sedute del 5 gennaio e del 10 febbraio 1953, vi furono dichiarazioni del collega onorevole Di Vittorio secondo le quali si auspicava che la concessione della tredicesima mensilità sarebbe stata accordata a partire dal dicembre 1952. In quell'occasione, il collega onorevole Alberto De Martino, allora deputato, parlando a nome di un'associazione di pensionati, cercò una via di mezzo fra le varie esigenze che erano state prospettate e proposte che si concedesse per il 1952 metà della tredicesima mensilità ai pensionati che usufruivano di una pensione non superiore alle 30 mila lire mensili e un terzo della mensilità a quelli che usufruivano di una pensione oltre le trentamila lire mensili.

Il provvedimento che stiamo approvando stabilisce, invece, che la corresponsione della tredicesima mensilità abbia decorrenza soltanto dal dicembre 1953, e pertanto ci rammarichiamo di questo fatto.

Per quanto riguarda, poi, i contributi dobbiamo dichiarare che i nuovi contributi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

previsti in questa legge sono piuttosto gravi per le categorie dei pensionati e sarebbe auspicabile che fossero meno rilevanti.

Fatte queste due riserve, noi dichiariamo che voteremo a favore di questo disegno di legge ed eventualmente a favore anche delle proposte dell'onorevole Sullo che tendessero a migliorare la situazione della categoria.

PIERACCINI. Mi associo alle riserve espresse dall'onorevole Cavallari e dichiaro che anche io e i colleghi del gruppo parlamentare socialista siamo sostanzialmente d'accordo e quindi voteremo a favore del disegno di legge. Il punto che maggiormente ci lasciava perplessi era la soppressione dell'articolo 9 del vecchio testo; poiché il relatore ha dichiarato che ne riproporrà l'inserimento nel testo del disegno di legge, noi senz'altro voteremo a favore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A conferma di quanto ho detto prima, c'è un altro elemento che ci invita a considerare dove l'emendamento, cui ha fatto cenno l'onorevole Pieraccini, presentato all'ultimo momento dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, debba trovare collocamento. Mercoledì scorso noi abbiamo approvato il disegno di legge riguardante l'estensione dell'assistenza dell'E.N.P.A.S. agli impiegati statali e in quell'occasione abbiamo unanimemente riconosciuto che gli ex ricevitori postali e telegrafici debbono essere considerati alla stregua degli impiegati statali, tanto è vero che l'assistenza è stata estesa a questa categoria e la disciplina legislativa è stata compresa in quel disegno di legge che abbiamo approvato. Ora non mi pare che una materia riguardante la stessa categoria debba essere inclusa in un disegno di legge concernente i dipendenti degli enti locali. Ecco perché io, fin dall'inizio, ho fatto rilevare l'opportunità di abbinare la discussione di questo disegno di legge col provvedimento a cui ho accennato.

Comunque, invito la Commissione a considerare l'opportunità di esaminare l'emendamento suddetto in occasione della discussione del provvedimento concernente la tredicesima mensilità agli statali.

PIERACCINI. Questo motivo, che è puramente formale, ci potrebbe lasciar tranquilli se il Governo avesse già inserito tale disposizione nel disegno di legge riguardante gli statali.

SULLO, *Relatore*. Indubbiamente, le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di

Stato hanno il loro peso, perché io ritengo che neppure i pensionati del fondo per i postelegrafonici hanno molto piacere di essere assimilati, dal punto di vista giuridico, ai dipendenti degli Enti locali. Però, dobbiamo tener presente che noi, spesse volte, abbiamo fatto delle leggi che la tecnica legislativa non ci avrebbe consentito di fare. Comunque noi potremmo modificare il titolo del disegno di legge, specificando che la concessione della tredicesima mensilità va estesa anche ai titolari di pensioni che gravano sul Fondo dei postelegrafonici di cui al decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

Mi pare che, così stando le cose, dato atto all'onorevole Sottosegretario di Stato che la tecnica legislativa imporrebbe distinti provvedimenti, dato però che ciò non significherebbe, dal punto di vista giuridico, assimilazione dei due tipi di pensionati, noi potremmo agevolmente reinserire in questo disegno di legge l'articolo 9 del precedente provvedimento n. 3284 ed approvare il disegno di legge così modificato.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero chiarire che l'emendamento relativo ai ricevitori postali e telegrafici viene senz'altro accettato dal Governo; soltanto ritengo che non sia questa la sede opportuna, in quanto esso deve trovare collocamento nel disegno di legge, che riguarda la tredicesima mensilità ai pensionati statali, in considerazione del fatto che i suddetti ricevitori non sono dipendenti da enti locali, ma dipendenti statali.

SULLO, *Relatore*. Se il Governo assume l'impegno di far inserire l'emendamento nell'altro analogo disegno di legge relativo ai pensionati statali, può rimanere inteso che tale emendamento sarà senz'altro riproposto in quella sede.

PIERACCINI. Con quest'impegno preciso da parte del Governo, si può soprassedere all'inserimento dell'antico articolo 9 nel disegno di legge in esame.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo s'impegna ad inserire tale norma nell'altro analogo provvedimento concernente i pensionati statali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953,

una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

«In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonché delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge».

BELOTTI. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato a fare in modo che si arrivi alla graduale abolizione delle pensioni miste che sono usufruite dai dipendenti dello Stato i quali prima erano dipendenti da altri Enti. A tale proposito io ho presentato apposita interrogazione. L'unificazione potrebbe avvenire mediante riscatto o mediante versamento dell'intero fondo previdenziale.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'argomento sarà esaminato a suo tempo con molta attenzione dal Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo».

SULLO, *Relatore*. Come ho ricordato in sede di discussione generale, da quest'articolo è stato tolto il riferimento alla Cassa dei sanitari, perché la materia viene trattata da una legge apposita.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767».

SULLO, *Relatore*. La norma relativa a questo articolo costituisce una sanatoria rispetto ad una disposizione di carattere generale (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767) che venne presentata per tutti i dipendenti degli enti locali e dei pensionati, con la quale veniva disposto di aumentare di tanto il trattamento di stipendio e di quiescenza di quanto era gravato dell'imposta di ricchezza mobile che, da un determinato momento in poi, veniva a gravare sui singoli dipendenti. Poiché questi istituti non hanno applicato la disposizione, la norma viene ora ad assumere la forma di una sanatoria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

Passiamo all'articolo 5:

«I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600.

Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, ultimo del disegno di legge:

« Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge ».

SULLO, *Relatore*. L'articolo 7 del vecchio disegno di legge è stato abolito perché riguardava le pensioni dei sanitari; altrettanto dicasi, come ho prima accennato, per l'articolo 9, di modo che il testo dell'articolo 8 è stato trasferito all'articolo 7 attuale.

Come relatore, sono del parere che sarebbe ingiusto, in questo caso, sancire soltanto la autorizzazione ad effettuare la concessione. Capisco tale autorizzazione quando si tratti degli stipendi degli enti locali, pur rendendomi conto delle ragioni sociali, ma in quel caso vi è una ragione: l'autonomia degli enti locali che va contro determinati diritti di ordine sociale degli interessati. Ma qui la cosa è diversa. Io non solo direi « concederanno » anziché « sono autorizzati a concedere », ma metterei anche un termine o una clausola, per cui, se gli Enti non vi ottemperano, le Giunte provinciali amministrative sono autorizzate ad intervenire direttamente. Penso che le Giunte potrebbero procedere anche se non lo indichiamo espressamente. Comunque, se il sottosegretario di Stato può darci questa assicurazione, credo che possiamo ritenerci soddisfatti.

DI STEFANO GENOVA. Concordo con quanto ha detto il relatore. Io proporrei, però, di dire « tenuti a concedere » anziché « autorizzati a concedere ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha accennato al principio generale per cui il trattamento degli impiegati degli enti locali non può essere superiore a quello degli statali; noi ci auguriamo che nella nostra legislazione sia accolto anche il principio che lo stesso stipendio non deve essere, però, inferiore.

MANNIRONI. Sono d'accordo sull'emendamento. Mi sembra, però, che la dizione « sono tenuti » non suoni bene nella terminologia legislativa.

SULLO, *Relatore*. Allora possiamo dire « concederanno ».

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario, perché non dissimula la sua perplessità in ordine all'introduzione di un nuovo principio che va contro l'autonomia degli enti locali. Noi non abbiamo mai fatto obbligo ai comuni di estendere a' loro dipendenti il trattamento fatto agli statali. Questa sarebbe una novità e sconvolgerebbe tutta la prassi legislativa.

ANGIOY. In occasione di altri provvedimenti si è verificato il caso che alcune amministrazioni locali hanno interpretato questa autorizzazione come un dovere nei confronti dei dipendenti ed hanno concesso il beneficio, mentre altre amministrazioni non lo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

hanno fatto. Di qui, una palese discriminazione e, quindi, una evidente ingiustizia. Condivido perciò il concetto espresso dal collega onorevole Di Stefano Genova di arrivare proprio alla obbligatorietà. D'altra parte, come ha spiegato l'onorevole Sullo, non si incerebbe sull'autonomia degli Enti locali.

SULLO, *Relatore*. Non ho inteso affrontare una scabrosissima questione che riguarda l'aumento degli stipendi ai dipendenti degli enti locali. Non ritengo che questo possa costituire un precedente. Noi vogliamo stabilire che, così come vi è un obbligo per gli enti locali di pagare i contributi per le pensioni ai propri dipendenti senza che ciò menomi l'autonomia degli enti stessi, allo stesso modo noi possiamo introdurre il principio a cui ho accennato.

D'altra parte, se abbiamo portato il contributo degli enti locali dal 22,80 per cento al 24,70 per cento, noi non abbiamo con ciò vulnerato l'autonomia degli enti stessi.

PIERACCINI. In materia di trattamento economico ai dipendenti degli enti locali non c'è quell'autonomia di cui il Sottosegretario di Stato parla. C'è solo tutta una serie di vincoli e di limiti che la legge pone. Per esempio, l'articolo 228 della legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, stabilisce che gli stipendi ed i salari ai dipendenti degli enti locali debbono essere fissati, in equa proporzione, con quello del segretario comunale; allora, se si entra nell'ordine di idee del Sottosegretario di Stato bisogna abolire immediatamente detta disposizione! E c'è un altro disegno di legge recentemente presentato alla Camera, quello n. 185, concernente modifiche alla predetta legge, il cui articolo 22 stabilisce di fissare gli stipendi dei dipendenti comunali in equa proporzione agli stipendi stabiliti per i segretari comunali e provinciali prima della entrata in vigore di quest'ultima legge.

Quindi, onorevole Sottosegretario di Stato, l'autonomia è una cosa di cui il Governo si serve sempre in senso unico, quando cioè si tratta di prendere. Ma, a parte ciò, proprio il trattamento economico dei dipendenti comunali e provinciali non è stato mai lasciato all'autonomia dei comuni: lo Stato ha sempre stabilito delle norme limitative e cautelative.

Credo, quindi, che la Commissione possa tranquillamente accogliere l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler precisare il suo emendamento.

SULLO, *Relatore*. L'emendamento è stato concordato in questi termini: sostituire alle parole « sono autorizzati a concedere » le altre « concederanno a partire dal 1953 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo emendato:

«Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. (179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

Il relatore, onorevole Salizzoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. Con questo disegno di legge si vuol concedere l'esenzione fiscale e quella tributaria all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere, eretta in Ente morale con decreto presidenziale 5 ottobre 1948, n. 1303. L'esenzione, naturalmente, riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Ricordo che la nostra Commissione ebbe già ad esprimere parere favorevole all'analogo disegno di legge n. 2761 della passata legislatura.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Pieraccini: Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno. (109) e del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno. (213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Pieraccini: Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno e del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno.

Il relatore, onorevole Biasutti, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questi due progetti il cui testo è identico.

BIASUTTI, *Relatore*. Con la proposta di legge dell'onorevole Pieraccini e col disegno di legge in esame, si intende confermare lo aumento di un contributo statale all'Unione italiana dei ciechi che fu già approvato dalla nostra Commissione nella seduta, in sede legislativa, del 24 marzo 1953, in occasione della discussione delle analoghe proposte di legge dei deputati Barbieri ed altri (1974), Bianchi Bianca ed altri (2645) e Pieraccini ed altri (2935). Con l'aumento del contributo annuo da lire 960 milioni a lire 1.440 milioni si dà

la possibilità all'Unione stessa di corrispondere ai ciechi civili più bisognosi di assistenza — circa 20 mila — una pensione media mensile di lire 6 mila.

Propongo di approvare i provvedimenti che, come ha giustamente osservato il Presidente, sono identici, mentre auspico che si trovi la possibilità di venire incontro non solo ai ciechi ma anche ad altre categorie bisognose, in base all'articolo 38 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Debbo, prima di tutto ripetere quanto ha già constatato il nostro Presidente che cioè la proposta di legge da me presentata il 23 agosto 1953 coincide letteralmente con il disegno di legge presentato dal Governo il 1° ottobre 1953 e di conseguenza mi permetto fare una considerazione sul destino dell'iniziativa parlamentare.

La mia proposta di legge fu il frutto di una lunghissima battaglia combattuta da molti parlamentari di tutti i gruppi al fine di ottenere un trattamento particolare nei confronti dei ciechi di cui ci stiamo occupando. Si arrivò poi ad un compromesso, ma l'anticipato scioglimento del Senato fece decadere la mia proposta, già approvata in sede legislativa dalla nostra Commissione il 24 marzo 1953.

Naturalmente, essendo il provvedimento atteso da tanto tempo, mi sono preoccupato nell'attuale legislatura di ripresentare subito la proposta; invece abbiamo dovuto attendere fino ad oggi per la discussione perchè il Governo ha voluto che l'esame fosse abbinato a quello del disegno di legge. Poiché questo modo di fare è assai discutibile, vorrei pregare il Governo di far sì che esso non avvenga più.

Ciò premesso, vorrei osservare che non possiamo considerare risolto il problema nè con la mia proposta nè con il disegno di legge. È un passo avanti, siamo d'accordo; però dobbiamo ricordare che esistono circa 30 mila ciechi in Italia in condizioni di miseria incredibili, senza tener conto che l'Amministrazione provinciale di Firenze ha dato notizia di un'inchiesta contenente cifre impressionanti relative ai ciechi malati e poveri. Molti di questi sono ridotti all'elemosina; e quando un cieco chiede l'elemosina viene escluso dal beneficio che dà lo Stato. È evidente, quindi, che con questi provvedimenti, noi non possiamo risolvere il problema.

È noto che la Costituzione stabilisce all'articolo 38 l'obbligo di garantire i mezzi di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

sussistenza a coloro che non possono guadagnarsi la vita col lavoro; è altrettanto chiaro che l'applicazione di questa norma non può che avvenire gradualmente nel tempo; però se un principio di applicazione ci deve essere, questa è una delle categorie da cui bisogna cominciare.

Io ho già presentato un'altra proposta di legge più ampia; in quella sede mi riservo di trattare più largamente la questione.

MALAGODI. Non mi è chiaro se in questo momento noi stiamo discutendo il progetto di legge di iniziativa parlamentare o quello del Governo. Quest'ultimo è stato presentato con considerevole ritardo non solo rispetto alla proposta di iniziativa parlamentare, ma anche rispetto alle precedenti proposte di iniziativa parlamentare, che già avevano percorso buona parte del loro *iter*. Pertanto io riterrei che la discussione debba avvenire sul progetto di legge di iniziativa parlamentare.

RAFFAELLI. Mi dichiaro d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Pieraccini e con le altre dichiarazioni fatte in ordine al problema di cui ci stiamo occupando.

Sono anche del parere che ciò sia soltanto un primo passo, e che successivamente la Camera debba risolvere il problema dell'assistenza completa nei riguardi di questa categoria e fare in modo che i ciechi non debbano ricevere un sì magro sussidio, ma qualcosa che possa assicurare loro un vivere dignitoso.

SELVAGGI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Malagodi, anche perché vi sono molte proposte di legge di testo analogo che sono state presentate prima da parlamentari e poi dal Governo.

SULLO. Il regolamento stabilisce che quando vi sono due progetti di legge anche solo simili bisogna abbinarne la discussione.

CAVALLARI VINCENZO. Per chiarire la questione posta dal collega onorevole Malagodi, richiamo un precedente della passata legislatura riguardante la legge per il risarcimento dei danni di guerra. In quell'occasione venne presentata, nel giugno 1950, una proposta di legge di iniziativa parlamentare per il risarcimento dei danni di guerra. La proposta di legge venne iscritta all'ordine del giorno della Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera. Solo nel dicembre 1951, cioè un anno e mezzo dopo la presentazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare, il Governo presentò un suo disegno di legge. In quell'occasione fu deciso di discutere insieme i due progetti. Però, ed è un

punto sul quale credo sia opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi, il problema ora non può dirsi interamente risolto.

La questione che ha sollevato l'onorevole Malagodi è una questione che riguarda solo il caso in cui contemporaneamente si trovino iscritti all'ordine del giorno due provvedimenti di analogo contenuto; ma anche nel caso in cui si discutano insieme due proposte di legge, vi è un problema da risolvere, problema che non si pone in questo caso, perché i provvedimenti sono identici, ma che si pone nel caso che i progetti di legge riguardassero lo stesso oggetto ma non avessero identico testo. In tal caso, quale delle due proposte dovrebbe prendersi come base della discussione?

Quando si dice che l'esame deve essere abbinato, teoricamente ciò può sembrare semplice, ma nella pratica sorgono difficoltà. Non si può procedere sempre all'esame abbinato; bisogna che esso venga condotto sulla base di una delle due o più proposte.

Allora io proporrei di affermare questo principio nella nostra Commissione e cioè: che anche se noi esaminassimo due o più proposte, di analogo contenuto, la base della discussione dovrebbe essere costituita da quel progetto di legge che prima sia stato presentato alla Presidenza della Camera.

MALAGODI. Io intendevo soltanto sollevare una questione di date. Il progetto di legge dell'onorevole Pieraccini è stato presentato il 23 agosto 1953, mentre il disegno di legge ministeriale è stato presentato il 1° ottobre 1953.

La proposta dell'onorevole Pieraccini viene da una parte politica in dissenso con la mia; ma qui non è questione politica, è questione di regolare procedimento di lavoro e di reciproco rispetto in materia di formulazione di norme legislative.

SULLO. La discussione su altri casi che si presenteranno sarà fatta a suo tempo. In questo momento dobbiamo esaminare una proposta e un disegno di legge che hanno lo stesso testo.

All'onorevole Cavallari vorrei fare osservare che non vale affermare un principio secondo cui bisogna dare la precedenza a quella proposta di legge che nell'ordine cronologico sia stata presentata prima. Io suggerirei di lasciare impregiudicato il problema e di non risolverlo ora.

PRESIDENTE. Questa discussione è stata fatta anche in sede di Giunta del regolamento e non so a quale conclusione si sia pervenuti; perciò mi pare che si vada al di là del

nostro compito pretendendo di risolvere il problema soltanto in seno alla nostra Commissione.

MALAGODI. Dopo aver ascoltato le varie argomentazioni, non mi sentirei, oggi, di prendere una decisione sull'adozione del principio cronologico. Comunque sarei lieto se la Commissione votasse una proposta che desse modo al nostro Presidente di fare una comunicazione al Governo, anche non ufficiale, invitandolo a non copiare le proposte di legge di iniziativa parlamentare.

BIASUTTI, *Relatore*. Secondo quanto ha detto l'onorevole Pieraccini, un miliardo e 440 milioni dovrebbero servire per dare a 30 mila ciechi 4 mila lire mensili di sussidio.

Dichiaro che qui si intende dare solamente un sussidio ai bisognosi senza però affermare il principio di un sussidio fisso di 4 mila lire a tutti gli iscritti all'Unione ciechi.

Desidero poi far rilevare che quando più provvedimenti sono posti all'ordine del giorno, essi debbono essere esaminati insieme. Ma l'onorevole Pieraccini ricorderà che nell'ultima discussione avvenuta nella precedente legislatura, mentre stava parlando sulle proposte che erano all'ordine del giorno, egli, d'accordo con il Governo, formulò, seduta stante, una nuova proposta, che anche io firmai; pertanto non si può dire che il Governo abbia copiato la proposta dell'onorevole Pieraccini; ma che entrambi hanno copiato la precedente proposta il cui testo fu concordato tra me e l'onorevole Pieraccini stesso.

MALAGODI. Ritengo opportuno far rilevare all'onorevole relatore e all'onorevole Pieraccini che, nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 213, è chiaramente detto che il provvedimento altro non è che quello precedentemente esaminato, basato a sua volta su tre proposte di iniziativa parlamentare.

ANGIOY. Poiché la questione è di natura politica, è sufficiente che il Governo venga informato nel modo più opportuno circa le osservazioni che sono state ora fatte.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, in occasione della prima riunione del Consiglio dei Ministri e nelle riunioni successive, si è preoccupato di presentare al Parlamento i disegni di legge che erano stati già approvati nella passata legislatura. In questo senso ha ritenuto di rendere omaggio al Parlamento, perché, nella gran parte, ha fatto suoi i provvedimenti legislativi che non avevano terminato il loro iter.

Ma in ciò non vi è nessun intendimento, da parte del Governo, di fare della concorrenza.

PRESIDENTE. Vorrei pregare la Commissione di attenersi alla conclusione proposta dagli onorevoli Sullo e Angioy, nel senso di lasciare impregiudicata la questione.

A proposito del modo con cui si indica la copertura della spesa, poiché la Commissione si trova di fronte a dei precedenti, nel senso che in passato si è sempre rifiutata di utilizzare, nel corso dell'esercizio, il fondo di riserva per le spese impreviste, in ossequio all'articolo 42 della legge di contabilità dello Stato e all'articolo 136 del regolamento di contabilità, ritengo che dovrebbe aprirsi una discussione perché ciò costituisce un motivo di massima per tutti gli altri provvedimenti che verranno esaminati e di cui la copertura della spesa viene fatta in modo analogo. È vero che la Ragioneria generale dello Stato afferma che, trattandosi di una riduzione del fondo delle spese impreviste, ciò non lede le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità di Stato; ma io sono di avviso che, data anche l'ora tarda, in una prossima seduta la Commissione debba prendere una decisione di massima, che serva anche per tutti gli altri provvedimenti la cui copertura è analoga alla presente: o confermare l'atteggiamento tenuto nel passato, oppure rivederlo per risolvere una volta per sempre il problema.

PIERACCINI. Poiché in questo caso esiste il parere favorevole della Ragioneria dello Stato, pregherei i colleghi, lasciando impregiudicata la questione di principio che potrà essere esaminata in un'altra seduta, di votare adesso il testo dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Avevo il dovere di informare la Commissione di questi precedenti.

SULLO. Ringraziamo il Presidente di aver richiamato la nostra attenzione su tali precedenti. È evidente, però, che non si tratta di una regola assoluta, ma di una regola che si è imposta la nostra Commissione.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che la questione di principio da me annunciata circa l'utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste rimane impregiudicata.

PIERACCINI. Concordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli dei due provvedimenti il cui testo è identico. Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione tali articoli.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1953

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-1954 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 960.000.000 a lire 1.440.000.000 annui.

(È approvato).

ART. 2.

Al maggior onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante utilizzo per lire 480.000.000 del « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno e la proposta di legge, abbinati in identico testo, saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli istituti di Previdenza » (160):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ». (179):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge Pieraccini (109), abbinata in identico testo con il disegno di legge:

« Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (213):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angioy, Arcaini, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Di Stefano Genova, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Guggenberg, Infantino, Malagodi, Mannironi, Muscariello, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Raffaelli, Rosini, Schiratti, Selvaggi, Sullo, Troisi, Turaturi, Valsecchi, Walter.

È in congedo:

Castelli Avolio.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. GORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI